

	N.50321 del repertorio - - - - N.18590 della raccolta	
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE	
	R E P U B B L I C A I T A L I A N A	
	L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di	
	giugno, in Santa Margherita di Belice, nella Via Giovanni	
	Pierluigi da Palestrina n.2/A, presso il Barbera Center, ove	
	sono stato richiesto alle ore diciotto e minuti	
	quarantacinque.	
	Innanzi me dr.FRANCESCO RASO, Notaio alla sede di Sciacca,	
	iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	
	Agrigento e Sciacca,	
	è presente:	
	il sig.Sanfilippo Giuseppe nato a Sciacca il 31 luglio 1987,	
	residente a Santa Margherita di Belice, in Via	
	Dott.Sen.Traina n.70, il quale dichiara di intervenire al	
	presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio	
	Direttivo dell'associazione sportiva dilettantistica	
	denominata "A.S.D. LEONI SICANI onlus", con sede in Santa	
	Margherita di Belice, nella Via Traina n.70, codice fiscale	
	92020760846, affiliata alla FIPPS (Federazione Italiana	
	Paralimpica Powerchair Sport) al n.EWH021 nonché iscritta	
	nell'Anagrafe Unica delle ONLUS tenuta dalla Direzione	
	Regionale Agenzia delle Entrate (prot. n.69474 del	
	21.10.2010), costituita con scrittura privata del 14.07.2010	
	registrata a Sciacca il 15.07.2010 al n.1373.	

	Della identità personale del comparente io Notaio sono certo.	
	Premette e dichiara il comparente:	
	- di avere convocato in questo luogo ed alle ore 18.30 di	
	oggi l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione della	
	citata Associazione per discutere e deliberare sul seguente	
	ordine del giorno:	
	1) modifica statutaria: proposta di passaggio dalla	
	denominazione ONLUS a quella di APS-ASD (associazione di	
	promozione sociale) per procedere all'iscrizione al Registro	
	Nazionale del Terzo Settore ed al Registro delle	
	Associazioni Sportive;	
	2) varie ed eventuali;	
	ed invita me Notaio a redigere il presente verbale.	
	A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue:	
	assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente	
	dell'Associazione sig.Sanfilippo Giuseppe il quale	
	preliminarmente mi chiede di far constare:	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata	
	ai sensi dell'art.16 del vigente statuto sociale;	
	- che l'assemblea in prima convocazione, prevista per oggi	
	alle ore 9.00 nello stesso luogo, è andata deserta;	
	- che sono presenti - in proprio o per delega - tredici (13)	
	associati su un totale di quattordici (14) come risulta dal	
	foglio delle presenze che al presente verbale si allega	
	sotto la lettera "A", mentre le deleghe restano agli atti	

	dell'Associazione;	
	- che pertanto la presente assemblea è validamente	
	costituita e può deliberare sull'unico punto all'ordine del	
	giorno.	
	Preliminarmente il Presidente spiega agli associati	
	intervenuti che, dopo la sua costituzione risalente al 14	
	luglio 2010 ed una modifica statutaria effettuata in	
	assemblea straordinaria del 11 settembre 2010 (registrata a	
	Sciacca il 01.10.2010 al n.1743), l'Associazione non ha più	
	proceduto ad una rielaborazione del suo statuto sociale.	
	Alla luce però della entrata in vigore della Riforma dello	
	Sport di cui al Dec.Lgs. n.36/2021 (e successive modifiche)	
	e della Riforma del Terzo Settore di cui al Dec.Lgs	
	n.117/2017, si rende opportuno - spiega il Presidente -	
	effettuare una totale rielaborazione dello statuto sociale	
	che lo renda compatibile con le nuove normative e con	
	l'implemento dell'attività sociale.	
	Pertanto il Presidente propone all'Assemblea di abrogare per	
	intero il vecchio testo della statuto e di adottare il testo	
	predisposto dalla rete associativa Unione Sportiva ACLI	
	(US-ACLI) ed approvato con Decreto del Direttore Generale	
	del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.34/7	
	del 26 gennaio 2024. L'associazione, pur mantenendo lo	
	status di Associazione Sportiva Dilettantistica, assumerà	
	anche la forma di Associazione di Promozione Sociale che le	

	consentirà di iscriversi al RUNTS ed al Registro delle	
	Associazioni Sportive.	
	Quindi il Presidente dà lettura della bozza portante il	
	nuovo testo dello statuto sociale soffermandosi sul	
	contenuto di ogni singolo articolo e rispondendo alle varie	
	richieste di chiarimento provenienti dall'Assemblea.	
	Nessun altro prendendo la parola, il Presidente chiede	
	all'Assemblea di votare, con il sistema dell'alzata di mano	
	e successiva controprova, sulla adozione del nuovo testo di	
	statuto sociale.	
	L'Assemblea, udita la proposta del Presidente e condivise le	
	ragioni esposte dallo stesso sulla necessità di procedere	
	alla adozione di un nuovo statuto sociale che tenga conto	
	delle modifiche legislative introdotte dalla Riforma dello	
	Sport e dalla Riforma del Terzo Settore, dopo breve dibattito	
	delibera all'unanimità dei presenti	
	1) di modificare la denominazione sociale della associazione	
	aggiungendo l'acronimo "APS" che contraddistingue	
	nell'ambito degli enti del terzo settore le "associazioni di	
	promozione sociale"; pertanto la nuova denominazione	
	dell'associazione diventa "LEONI SICANI Associazione di	
	Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica", in brevità	
	anche solo "LEONI SICANI APS ASD";	
	2) di abrogare il vecchio testo dello statuto sociale e di	
	adottare il nuovo, secondo il testo proposto ed oggetto di	

	esaustiva esposizione da parte del Presidente, che al	
	presente verbale si allega sotto la lettera "B".	
	Il comparente si impegna a provvedere personalmente alle	
	comunicazioni previste dalla legge nei confronti degli	
	organismi nazionali, regionali e provinciali a seguito delle	
	modifiche statutarie contenute nel presente verbale, nonché	
	alla iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore, esonerando espressamente me Notaio da ogni	
	responsabilità al riguardo; all'uopo il Presidente viene	
	espressamente autorizzato dall'Assemblea ad apportare allo	
	statuto approvato tutte le modifiche, correzioni ed aggiunte	
	che fossero richieste dalle competenti autorità per il buon	
	esito dell'adeguamento statuario sopra effettuato in	
	dipendenza delle citate normative.	
	Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene	
	sciolta alla ore diciannove e minuti trenta.	
	Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato	
	dichiarando di avere esatta conoscenza del suo contenuto.	
	Il presente atto è esente dall'imposto di registro e	
	dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo ai sensi	
	dell'art.82, commi 3 e 5, del Dec.Leg.vo n.117 del	
	03.07.2017, come pure interpretato dallo Studio n.72/2018/T	
	del Consiglio Nazionale del Notariato.	
	Del che, ho redatto il presente verbale dattiloscritto da	
	persona di mia fiducia e da me completato a mano e letto al	

comparente che lo approva. Occupa cinque intere facciate e

	fin qui della sesta facciata di due fogli di carta e viene	
--	--	--

	sottoscritto alle ore diciannove e minuti quaranta.	
--	---	--

	Firmato: Giuseppe Sanfilippo - dr Francesco Raso Notaio.	
--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Allegato ^{1A} al Repert. N. 5032/18590

Elenco soci presenti all'Assemblea Straordinaria

1. Sanfilippo Giuseppe
2. Massimino Francesca
3. Spataro Maddalena
4. Crapanzano Caterina
5. Pozzo Giuseppe
6. Macaluso Mario
7. Nicolosi Francesca
8. Corso Calogero
9. PETRALIA ANTONINA
10. CAPIZZO IGNAZIO
11. CAPIZZO GIUSEPPE
12. LICARI CARMELO AURELIO
13. BIRONA GIUSEPPE

Sanfilippo
Francesca Massimino
Maddalena Spataro
Crapanzano
Pozzo
Macaluso
Nicolosi
Corso
Sanfilippo (X DELEGATA)
Francesca Massimino (X DELEGATA)
Maddalena Spataro (X DELEGATA)
Nicolosi (X DELEGATA)
Crapanzano (X DELEGATA)

Sanfilippo

[Signature]



	Allegato "B" al Repert. N.50321/18590	
	STATUTO	
	"LEONI SICANI APS ASD"	
	ART.1) DENOMINAZIONE E SEDE	
	1. E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n.117 e ss.mm.ii, di seguito indicato come CTS, del D.Lgs.	
	28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e del Codice civile,	
	l'Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale	
	denominata: "LEONI SICANI Associazione di Promozione Sociale	
	e Sportiva Dilettantistica", in brevità anche solo "LEONI	
	SICANI APS ASD".	
	2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione	
	nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la	
	denominazione di Associazione di Promozione sociale o	
	l'acronimo APS.	
	3. Essa ha durata illimitata.	
	4. L'Associazione ha sede legale in via Giovanni Pierluigi	
	da Palestrina n.2/A nel Comune di Santa Margherita di Belice	
	(AG) .	
	L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello	
	stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta	
	con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente	
	comunicata agli uffici competenti da parte del Legale	
	rappresentante.	

	5. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie	
	con delibera del Consiglio Direttivo.	
	ART.2) FINALITÀ E ATTIVITÀ	
	1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento in favore dei propri associati, di loro	
	familiari o di terzi di una o più attività di cui alle f),	
	i), k), m), q), s) e t) dell'art.5 D. Lgs 117/17, che qui si	
	intendono integralmente trascritti, avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato dei propri	
	associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	2. In particolare, l'Associazione si pone quale obiettivo	
	quello di promuovere, diffondere e condividere:	
	a) la vita associativa come esperienza comunitaria che	
	favorisce la maturazione della personalità, la	
	consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri	
	limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione	
	all'impegno e l'assunzione di responsabilità;	
	b) i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella	
	promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della	
	solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della	
	coesione sociale;	
	c) le proprie iniziative alla socializzazione, alla	
	maturazione di una coscienza critica, al discernimento	
	etico, all'esercizio delle responsabilità e all'espressione	

	della dignità della persona umana;	
	d) lo sviluppo e la diffusione dello sport come pratica di	
	vita sociale utilizzando anche la sinergia con gli organi	
	territoriali legati al turismo: Camere di Commercio,	
	Confcommercio, Pro Loco, Guide Turistiche e ogni altra	
	realità operante sul territorio in ambito turistico;	
	e) la gestione di corsi e centri di avviamento allo sport;	
	f) la vigilanza sull'applicazione delle normative esistenti	
	per il superamento delle barriere architettoniche, al fine	
	di garantire il diritto dei disabili all'integrazione	
	sociale;	
	g) la cooperazione delle famiglie dei disabili ad ogni	
	attività ricreativa, onde garantire ad ogni membro lo	
	sviluppo fisico e socioeconomico;	
	h) l'acquisizione di tecniche e di conoscenze necessarie	
	all'inserimento a pieno titolo dei disabili nel sistema	
	socioeconomico come individui autosufficienti;	
	i) la creazione e sviluppo di progetti legati al welfare	
	aziendale mediante i rapporti intercorrenti con le realtà	
	produttive territoriali esistenti, welfare indirizzato alla	
	pratica sportiva agonistica, promozionale e del benessere	
	senza esclusione a welfare legato alle discipline	
	bionaturali e olistiche;	
	j) la creazione di rapporti sinergici sul territorio di	
	competenza relativamente alla formazione e alla didattica in	

	campo sportivo;	
	k) iniziative sportive organizzate dalla Federazione	
	Italiana Paralimpica Powerchair Sport - F.I.P.P.S., per la	
	partecipazione ai Campionati di Powerchair Hockey e	
	Powerchair Football dei propri tesserati;	
	l) l'organizzazione di manifestazioni, tornei, gare ed ogni	
	altra competizione in ambito sportivo che possa incrementare	
	la pratica e lo sviluppo dello sport;	
	m) lo sviluppo e la creazione di rapporti con le federazioni	
	e gli enti del Cip e del CONI;	
	n) le attività sportive dilettantistiche in genere, con	
	particolare riferimento alla pratica del calcio a 5, del	
	tennis, del basket, della pallavolo e di sport indoor	
	individuali o a squadre. Essa, inoltre, ha per scopo la	
	gestione di attività didattiche, corsi e centri sportivi,	
	per diversamente abili e non, l'organizzazione e la	
	partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la	
	formazione e la preparazione individuale e di squadre anche	
	agonistiche, con le finalità e con la osservanza delle	
	direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI e/o	
	degli Enti di promozione sportiva e sociale o federazioni a	
	cui l'Associazione delibererà di aderire. Costituiscono	
	quindi parte integrante del presente Statuto le norme	
	contenute nello Statuto e nei regolamenti federali CONI e/o	
	lo Statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva	

	a cui l'Associazione delibererà di affiliarsi, entrambi	
	nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione	
	delle società affiliate, per le direttive di competenza. La	
	associazione si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e	
	alle direttive emanate ed emanande del CONI e del CIP;	
	o) la partecipazione a campionati, gare, o qualsiasi	
	competizione indetta da altre Federazioni Olimpiche e	
	Paralimpiche;	
	p) la promozione di convegni, incontri e dibattiti onde	
	sviluppare la conoscenza delle problematiche delle persone	
	con disabilità, con particolare riguardo alla tutela	
	politica e giuridica delle stesse;	
	q) la promozione e la gestione di servizi turistici (ad	
	esempio lidi e stabilimenti balneari), servizi di logistica	
	e servizi di trasporto a favore di persone con disabilità;	
	r) l'adesione a progetti di Servizio Civile Universale	
	tramite collaborazioni con Unione Italiana Lotta alla	
	Distrofia Muscolare (U.I.L.D.M.) e/o Enti pubblici o di	
	promozione sociale.	
	3. In qualità di ASD, l'Associazione accetta di conformarsi	
	incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e	
	dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle	
	direttive dell'International Paralympic Committee (IPC), del	
	Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato	
	Italiano Paralimpico (C.I.P.).	

	4. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione	
	organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, ivi	
	comprese la formazione, la didattica, la preparazione e	
	l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con	
	particolare riferimento alle discipline dei Powerchair Sport	
	(hockey e calcio su carrozzina elettrica).	
	5. L'Associazione persegue le finalità di cui ai commi 1 e 2	
	del presente articolo attraverso lo svolgimento continuato	
	delle predette attività di interesse generale, di cui	
	all'art.5 del CTS, a favore degli associati, dei loro	
	familiari e di terzi.	
	6. L'Associazione può svolgere le proprie attività anche	
	mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione	
	di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la	
	pratica sportiva.	
	7. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del	
	CTS, attività diverse da quelle di interesse generale,	
	secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo	
	criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
	La loro individuazione è operata da parte del Consiglio	
	Direttivo.	
	8. L'Associazione può inoltre realizzare attività di	
	raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il	
	pubblico, in conformità alle disposizioni contenute	

	nell'art.7 del CTS.	
	ART.3) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	
	1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2 del	
	presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente	
	dell'attività di volontariato degli associati e/o di	
	volontari non associati o delle persone aderenti agli enti	
	associati.	
	2. Il volontario mette a disposizione il proprio tempo e le	
	proprie capacità per sua libera scelta, svolge la propria	
	attività in favore della comunità e del bene comune in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui	
	il volontario è associato o tramite il quale svolge la	
	propria attività volontaria.	
	4. L'attività del volontario non può essere retribuita in	
	alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono	
	essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute	
	e documentate per l'attività prestata, entro i limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal	
	Consiglio Direttivo dell'Associazione.	
	5. Ai sensi dell'art.17 comma 4 del CTS le spese sostenute	
	dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di	

	una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R.	
	n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che	
	stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato	
	per le quali è ammessa questa modalità semplificata di	
	rimborso.	
	6. I volontari che prestano attività di volontariato sono	
	assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità	
	civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.	
	117/2017.	
	7. L'Associazione iscrive in un apposito registro,	
	appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	
	ART.4) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	
	1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di	
	discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni	
	economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i	
	sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si	
	rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con	
	spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo	
	e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi,	
	decidendo altresì di osservare il presente statuto. I soci,	
	persone fisiche, si distinguono in:	
	a) atleti: coloro che praticano l'attività sportiva;	
	b) non atleti: coloro che contribuiscono alla realizzazione	
	dei fini istituzionali dell'Associazione.	

	Possono, altresì, aderire all'Associazione in qualità di	
	Sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche che,	
	condividendone gli ideali, danno un loro contributo	
	economico nei termini stabiliti dall'Associazione. I	
	sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e	
	passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle	
	iniziative che vengono di volta in volta intraprese	
	dall'Associazione.	
	2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso,	
	religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può	
	essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione	
	all'Associazione.	
	3. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.	
	4. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata	
	capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti	
	riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari	
	della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi	
	associati.	
	5. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo	
	settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro	
	numero non superi il cinquanta per cento del numero delle	
	associazioni di promozione sociale.	
	6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,	
	non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla	
	Legge. Se successivamente alla costituzione il numero	

	dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto,	
	l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione	
	all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	ed integrare il numero entro un anno.	
	7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non	
	discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La	
	deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel	
	libro degli associati.	
	8. Nella domanda deve essere anche precisato che il	
	richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto	
	sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le	
	disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e	
	dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.	
	9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni	
	o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere	
	controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale	
	e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le	
	obbligazioni dell'associato minorenne o della persone con	
	limitata capacità giuridica.	
	10. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo	
	comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni,	
	motivandola.	
	11. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale	
	comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si	

	pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	12. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo	
	restando il diritto di recesso.	
	13. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.	
	14. La quota sociale, eventualmente deliberata	
	dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non	
	rimborsabile e non rivalutabile.	
	ART.5) DIRITTI E DOVERI	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli	
	stessi;	
	b) essere informati sulle attività dell'Associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal	
	successivo art.17;	
	e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro degli associati;	
	f) denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi	
	dell'art.29 del CTS.	
	2. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente	
	statuto, che costituisce la regola fondamentale di	
	comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del	
	regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti	

	organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.	
	Spetta, inoltre, agli associati:	
	a) rispettare le delibere degli organi sociali;	
	b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon	
	funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle	
	attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;	
	c) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;	
	d) versare, se prevista, la quota associativa secondo	
	l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente	
	stabiliti dall'organo competente.	
	ART.6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o	
	esclusione.	
	2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante	
	comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è	
	immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende	
	atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione	
	dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione	
	della comunicazione scritta.	
	3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui	
	al precedente articolo 5 del presente statuto può essere	
	escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del	
	Consiglio Direttivo che deve essere comunicata	
	all'interessato entro i successivi dieci giorni.	
	4. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera	

	del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante	
	con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla	
	ricezione della comunicazione, il riesame della decisione	
	adottata dal Consiglio Direttivo.	
	5. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a	
	deliberare con voto segreto sulla deliberazione di	
	esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver	
	ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la	
	deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata	
	adeguatamente all'associato, il quale, in caso di	
	esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con	
	decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo	
	Assembleare.	
	6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro	
	sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.	
	ART.7) ORGANI SOCIALI	
	1. Sono organi sociali dell'Associazione:	
	a) Assemblea degli associati;	
	b) Consiglio Direttivo;	
	c) Presidente;	
	d) Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi	
	delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017.	
	2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di	
	quelli dell'Organo di controllo e di Revisione legale dei	
	conti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397,	

	secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito	
	alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini	
	dello svolgimento della funzione.	
	ART.8) ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è	
	composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel	
	libro degli associati.	
	2. Ciascun associato ha diritto ad un voto, può intervenire	
	personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un	
	altro associato mediante delega, la quale deve essere	
	scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del	
	delegante e del delegato. Ciascun associato può	
	rappresentare fino ad un massimo di tre associati.	
	3. Hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale	
	mancato versamento della quota associativa non comporta	
	l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal	
	libro degli associati.	
	4. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo	
	dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	5. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione	
	almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:	

	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del	
	Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio	
	Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve	
	provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve	
	svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della	
	richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla	
	convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se	
	nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla	
	convocazione dell'Assemblea.	
	6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli	
	associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni	
	prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il	
	luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda	
	convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.	
	L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata	
	almeno 24 ore dopo la prima convocazione.	
	7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,	
	sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia	
	loro consentito di seguire la discussione in modo	
	simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.	
	L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della	

	riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione	
	venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata	
	sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le	
	decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.	
	8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato	
	indicato in sede di riunione assembleare.	
	9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
	verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è	
	trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.	
	10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E'	
	straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto	
	costitutivo o dello statuto, lo scioglimento	
	dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la	
	fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti	
	gli altri casi.	
	ART.9) COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea:	
	a) determina le linee generali programmatiche dell'attività	
	dell'Associazione;	
	b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali,	
	compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;	

	c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale,	
	quando previsto;	
	e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	f) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio	
	Direttivo nei termini di cui al successivo art. 12 del	
	presente statuto;	
	g) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa	
	dall'aspirante socio in merito alla delibera di non	
	ammissione del Consiglio Direttivo;	
	h) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa	
	dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione	
	del Consiglio Direttivo;	
	i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello statuto;	
	j) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;	
	k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'Associazione.	
	ART.10) ASSEMBLEA ORDINARIA	
	1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della metà più uno degli	
	associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda	

	convocazione qualunque sia il numero degli associati	
	presenti, in proprio o in delega.	
	2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei	
	presenti.	
	3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in	
	via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato che partecipa e vota.	
	4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti	
	del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	ART.11) ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto	
	dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli	
	associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la	
	liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché	
	la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza	
	di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di	
	almeno i 3/4 dei presenti.	
	ART.12) CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in	
	attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla	
	quale può essere revocato.	

	2. Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero	
	dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi	
	associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di	
	11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea,	
	tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti	
	giuridici associati, fatta eccezione per i primi	
	amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.	
	3. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti sono	
	rieleggibili.	
	4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è	
	composto da soli tre membri esso è validamente costituito	
	quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a	
	maggioranza dei presenti.	
	5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al	
	conflitto di interessi degli amministratori si applica	
	l'articolo 2475-ter del codice civile.	
	6. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di	
	ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi	
	dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione	
	Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di	
	Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove	
	paralimpici, riconosciuti dal CIP.	
	7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia	

	per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.	
	8. In particolare, tra gli altri compiti:	
	a) amministra l'Associazione,	
	b) attua le deliberazioni dell'Assemblea,	
	c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il	
	bilancio sociale, li sottopone all'approvazione	
	dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti	
	dalla legge,	
	d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio,	
	e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
	associative,	
	f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,	
	g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione	
	nel RUNTS,	
	h) delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione	
	degli associati.	
	9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è	
	generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono	
	opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico	
	nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza.	
	10. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del	
	Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme	
	agli altri componenti del Consiglio Direttivo.	

	11. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o	
	più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria	
	composizione con i primi in graduatoria tra i candidati	
	consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa	
	fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca	
	l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da	
	sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme	
	a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se	
	vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà,	
	il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per	
	nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto	
	nella sua completezza.	
	ART.13) PRESIDENTE	
	1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei	
	presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie	
	tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio	
	Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni	
	volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.	
	3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il	
	Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo	
	Consiglio Direttivo.	
	4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il	
	Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione	
	sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al	

	Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.	
	5. Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il	
	Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi	
	sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART.14) ORGANO DI CONTROLLO	
	1. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi,	
	due dei limiti di cui all'art.30, comma 2, del CTS,	
	l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.	
	2. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del	
	Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice	
	civile.	
	3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare	
	riguardo agli artt.5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.	

	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'Organo di controllo.	
	5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari.	
	6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito	
	di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti	
	di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la	
	revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da	
	un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei	
	Conti.	
	7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di	
	controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della	
	complessità delle attività organizzate o in ragione della	
	rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
	ART.15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	1. L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art.31	
	del D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare - nel caso	
	in cui la funzione di revisione legale dei conti non è	
	attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6	
	del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una	
	Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il	

	Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in	
	ragione della complessità delle attività organizzate o in	
	ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
	ART.16) LIBRI SOCIALI	
	1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri	
	sociali:	
	a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
	assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali	
	redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri	
	organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si	
	referiscono;	
	d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo, debitamente vidimato.	
	2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri	
	sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14	
	giorni dalla data della richiesta formulata all'organo	
	competente.	
	ART.17) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI	
	1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite	
	da:	

	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi da convenzioni;	
	g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni	
	registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni	
	registrati mobili possono essere acquistati	
	dall'Associazione, e sono ad essa intestati.	
	3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni	
	mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono	
	elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede	
	dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.	
	ART.18) BILANCIO E RENDICONTAZIONE	
	1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e	
	decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi	
	degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi	
	Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.	
	2. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e	
	corretta l'andamento economico e finanziario	
	dell'Associazione.	
	3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene	
	approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla	

	chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e	
	depositato presso il Registro unico nazionale del terzo	
	settore entro il 30 giugno di ogni anno.	
	ART.19) BILANCIO SOCIALE	
	1. Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei	
	casi e modi previsti dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART.20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBLIGO DI	
	UTILIZZO DEL PATRIMONIO	
	1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in	
	modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,	
	riserve o capitale durante la propria vita ai sensi	
	dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di	
	utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità previste.	
	ART.21) CONVENZIONI	
	1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e	
	le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del	
	D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che	
	ne determina anche le modalità di attuazione, e sono	
	stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale	
	rappresentante.	
	2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del	
	Presidente, presso la sede dell'Associazione.	

	ART.22) PERSONALE RETRIBUITO	
	1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di	
	personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.	
	Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori	
	dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o	
	di altra natura, anche dei propri associati, purché non	
	volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento	
	delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del	
	presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei	
	volontari o al 5% del numero degli associati.	
	2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito	
	sono disciplinati dall'art.16 del CTS, dalle leggi in	
	materia e da eventuale apposito regolamento adottato	
	dall'Assemblea dell'Associazione.	
	ART.23) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che	
	rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i	
	loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte	
	rispondono, personalmente e solidalmente le persone che	
	hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.	
	ART.24) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio	
	residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del	

[illegible]